II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1976

che autorizza l'Irlanda a mantenere misure di salvaguardia per le calzature in cuoio naturale (della sottovoce 64.02 A della tariffa doganale comune) ai termini dell'articolo 135 dell'atto di adesione

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/56/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 135,

vista la decisione 76/176/CEE della Commissione [1], del 22 dicembre 1975, modificata dalla decisione 76/571/CEE, del 25 giugno 1976 [2], che autorizza l'Irlanda ad adottare e mantenere ai termini dell'articolo 135 dell'atto di adesione delle misure di salvaguardia per alcuni tipi di scarpe, fino al 31 dicembre 1976,

vista la domanda dell'Irlanda dell'8 ottobre 1976,

considerando che durante il periodo trascorso dal bilancio della situazione, effettuato al momento della decisione del 25 giugno 1976, l'industria irlandese delle calzature ha continuato a versare in gravi difficoltà suscettibili di persistere ; che le statistiche disponibili per il periodo gennaio-luglio 1976 mostrano che le importazioni sul mercato irlandese, provenienti sia da altri Stati membri, sia da paesi terzi, continuano ad aumentare,

considerando che la riorganizzazione del settore irlandese delle calzature costituisce la condizione basilare per risolvere tali difficoltà ; che, conformemente alla decisione 75/478/CEE della Commissione [3], del 10 luglio 1975, il governo irlandese ha incaricato un gruppo di esperti manageriali di elaborare un piano di riorganizzazione del settore calzaturiero ; che tale gruppo ha terminato il suo rapporto e lo ha recentemente trasmesso ; che tale rapporto è attualmente all'esame del competente ministero e sarà oggetto di consultazioni presso l'industria e i sindacati ; che il piano di riorganizzazione dovrebbe essere pronto per la fine del mese di marzo 1977 ; che è indispensabile un certo periodo di stabilità nelle condizioni di concorrenza sul mercato irlandese per consentire l'elaborazione e l'applicazione di un tale piano ; che la proroga fino al 31 dicembre 1977 delle misure di salvaguardia attualmente in vigore è strettamente necessaria e sufficiente per consentire alle parti interessate di completare e attuare un programma di riorganizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 76/176/CEE della Commissione del 22 dicembre 1975 è modificata come segue :

— all'articolo 1, la data del 31 dicembre 1977 è sostituita a quella del 31 dicembre 1976 ;
— all'articolo 3, paragrafo 2, la data del 1° aprile 1977 è sostituita a quella del 1° novembre 1976.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

(1) GU n. L 32 del 6. 2. 1976, pag. 22.
(2) GU n. L 182 dell'8. 7. 1976, pag. 24.
(3) GU n. L 212 del 9. 8. 1976, pag. 17.